

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2179}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa della deputata **BARTOLOZZI**

Modifiche alla parte II della Costituzione per il superamento del
bicameralismo paritario

Presentata il 15 ottobre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituzionale, all'articolo 1, sostituisce l'articolo 57 della Costituzione intervenendo sulla struttura del Senato della Repubblica e stabilendo l'elezione dei senatori a suffragio universale e diretto su base regionale.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 58 della Costituzione, stabilendo i requisiti per l'eleggibilità a senatore: sono eleggibili a senatori di una regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e che hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della regione, ovvero che sono stati eletti senatori o deputati

nella regione o risiedono nella regione alla data di indizione delle elezioni.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 59 della Costituzione e prevede, specificamente, la designazione dei deputati di diritto e a vita in luogo degli attuali senatori.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 60 della Costituzione in materia di durata in carica della Camera dei deputati e dei senatori.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 64 della Costituzione in materia di funzionamento delle Camere.

Gli articoli da 6 a 13 intervengono, invece, sul funzionamento interno delle Camere per quanto concerne sia l'*iter* legislativo sia l'organizzazione delle Commissioni parlamentari.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Struttura del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome. L'elezione del Senato della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, garantendo la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne hanno uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

Art. 2.

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni ».

Art. 3.

(Deputati di diritto e a vita)

1. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: « senatore » è sostituita dalla seguente: « deputato ».

2. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre ».

Art. 4.

(Durata in carica della Camera dei deputati e dei senatori)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 60. — La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica ».

Art. 5.

(Modalità di funzionamento delle Camere)

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 64. — La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato della Repubblica adotta il

proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza e i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

Il regolamento del Senato della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.

Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità e i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente ».

Art. 6.

(Formazione delle leggi)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. — La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. Il termine è ridotto alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. Il termine è ridotto alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui agli articoli 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, e il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, primo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre

un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Presidente del Consiglio dei ministri a esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera, che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo e approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione a un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono, sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti, i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi ».

Art. 7.

(Iniziativa legislativa)

1. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze e agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale ».

Art. 8.

(Procedure legislative e organizzazione per commissioni)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 72. — Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, nonché le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge d'iniziativa popolare.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge

in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono, altresì, le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato della Repubblica, determinandone i tempi di esame.

Il Senato della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.

Le proposte di legge d'iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal suo regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro ».

Art. 9.

(Procedure legislative in casi particolari)

1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: « dei propri componenti, » sono inserite le seguenti: « e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ».

2. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: « Se le Camere » sono inserite le seguenti: « , secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ».

3. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: « delegazione delle Camere, » sono inserite le seguenti: « secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ».

4. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, le parole da: « alle Camere » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, che si riunisce entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata ».

5. All'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: « Le Camere » sono inserite le seguenti: « , secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ».

Art. 10.

(Decreti legislativi)

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera ».

Art. 11.

(Ratifica dei trattati internazionali)

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 80. — È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi ».

Art. 12.

(Bilanci e rendiconto)

1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell'articolo 70, primo comma ».

Art. 13.

(Commissioni parlamentari di inchiesta)

1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « La commissione di inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della commissione di inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione ».

PAGINA BIANCA



18PDL0078670